

3) EVENTI SPORTIVI E CULTURALI - Ricaduta ed Effetti.

Il diffondersi del COVID-19 ha spinto il Governo prima a sospendere eventi e competizioni sportive, stabilendo che le partite e gli eventi dovessero essere giocate o tenute in assenza di pubblico ovvero "a porte chiuse", e poi a sospendere definitivamente i campionati rinviando le competizioni sino a data da destinarsi.

Stessa sorte hanno subito gli eventi e le manifestazioni culturali in programma.

Si è posto quindi il problema di stabilire il diritto di rimborso di coloro che abbiano acquistato un biglietto per l'evento non disputatosi.

Dal punto di vista della normativa di emergenza, si deve specificare che l'art. 28 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9 disciplina solo il diritto di rimborso dei contratti di trasporto stipulati per raggiungere i luoghi ove si sarebbero tenuti eventi, manifestazioni e simili **ma non anche il diritto alla ripetizione di quanto corrisposto per assistere o partecipare agli stessi eventi o manifestazioni.**

La difficoltà di rinvenire un rimedio uniforme è data dalla variabilità delle condizioni generali di contratto stabilite dall'organizzatore dell'evento o, comunque, dal soggetto venditore del biglietto.

Sintomatica è la situazione che si è venuta a creare per alcune partite rinviate del massimo campionato di calcio italiano.

Infatti, alcuni club, soggetti emettitori/venditori dei biglietti e degli abbonamenti, hanno previsto delle condizioni generali di contratto che escludono l'ipotesi di rimborso nel caso in cui la partita non si giochi per cause non dipendenti dal club.

Il 7 gennaio 2020 infatti, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato ben nove procedimenti nei confronti di altrettanti club militanti nel massimo campionato di calcio italiano per non aver adeguato, nonostante l'avvio del procedimento di *moral suasion* di cui all'art. 23, comma 4 del Regolamento sulle procedure istruttorie, le proprie condizioni generali di contratto relative all'acquisto del biglietto per la singola partita e per l'abbonamento annuale.

In particolare, l'Autorità ha contestato che le condizioni generali predisposte dalle società coinvolte dovrebbero essere considerate *vessatorie* ai sensi degli artt. 33, comma 1, 33, comma 2, lett. b) e t), 34, comma 1, nonché 35, comma 1, del Codice del Consumo poiché, escludendo o limitando la responsabilità delle società di calcio, parrebbero suscettibili di introdurre un significativo squilibrio a carico dei consumatori nelle prestazioni contrattuali visto che non riconoscerebbero loro il diritto ad ottenere:

- il rimborso della quota parte dell'abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello Stadio o di parte dello stesso;
- il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell'evento, sia per fatti imputabili alla società, sia quando tale circostanza prescinderebbe dalla responsabilità di quest'ultima;
- il risarcimento del danno qualora tali eventi siano direttamente imputabili alla società.

Si ricorda che le clausole accertate come vessatorie sono nulle e tale nullità può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice e opera solo a vantaggio del consumatore.

Trattasi inoltre di nullità *parziale* che non inficia l'intero contratto ma soltanto la singola clausola definibile come vessatoria.

Pertanto, vista la variabilità delle diverse condizioni di vendita, viene in soccorso quanto previsto dall'art. 1256 c.c. in materia di impossibilità sopravvenuta delle prestazioni.

È chiaro che gli eventi in questione sono stati cancellati per effetto del c.d. *factum principis* ovvero in virtù di provvedimenti legislativi o amministrativi emanati dopo la conclusione del contratto.

Come insegna la giurisprudenza di legittimità, per poter determinare l'impossibilità della prestazione gli ordini dell'autorità devono essere del tutto slegati dalla volontà dell'obbligato (*cf.* Cass. Civ. n. 21973/2007) ed essere non ragionevolmente prevedibili all'atto dell'assunzione dell'obbligazione, secondo il canone della comune diligenza (*cf.* Cass. Civ. n. 2059/2000).

Al di là dei provvedimenti adottati dall'autorità, è bene chiarire che l'emergenza generata dal COVID-19 può essere certamente considerata, di per sé, capace di incidere sulla sorte dei contratti, essendo configurabile quale causa di *forza maggiore* in ragione del carattere

contagioso del virus, della rapidità della sua diffusione, del numero dei soggetti colpiti nonché dell'estensione dei territori che risultano implicati nell'emergenza (estesa, ormai, a tutto il territorio nazionale).

La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni dell'11 aprile 1980 – ratificata in Italia con la Legge 11 dicembre 1985, n. 765 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1988 – chiarisce, all'art. 79, che la forza maggiore, tale da escludere la responsabilità della parte per inadempimento contrattuale, deve essere:

- la causa dell'impossibilità della parte a eseguire la prestazione oggetto del contratto;
- non impedibile o vincibile in alcun modo dalla parte;
- non ragionevolmente prevedibile al momento della conclusione del contratto.

Sostanzialmente, quindi, la forza maggiore esclude l'imputabilità dell'inadempimento ad una delle parti in quanto l'evento che determina l'impossibilità di effettuare la prestazione è talmente imprevedibile e violento da non poter essere arginabile mediante l'uso della diligenza che si poteva richiedere al momento di stipulazione dell'accordo.

Militerni & Associati

Dott. Mario Minucci